

effetto integralmente richiamata, si è disposto di modificare il sopra richiamato atto a decorrere dal 1° luglio 2021 in relazione all'art. 4 (Durata) e all'art. 7 (Spese accessorie);_____ tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori_____

stipulano

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, unitamente alla società cooperativa sociale ADAM 099, come sopra rispettivamente rappresentati, convengono di apportare agli articoli 4 (DURATA) e 7 (SPESE ACCESSORIE) dell'atto di subconcessione 20 novembre 2014 n. 670 di rep. le seguenti modifiche._____

L'art. 4 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° luglio 2021:_____

“La presente subconcessione decorre dal 12 marzo 2014 e scade il 31 dicembre 2021, salvo recesso anticipato da parte del subconcessionario, da effettuarsi con formale comunicazione alla Struttura comunale competente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione._____

La presente subconcessione deve ritenersi automaticamente prorogata o decaduta in caso, rispettivamente, di proroga o risoluzione del contratto n. 29452 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato con il subconcessionario l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione nel

regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al “Progetto Vivaio” svolti presso gli spazi oggetto della presente subconcessione._____

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente subconcessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il subconcessionario possa opporsi._____

E' escluso ogni diritto del subconcessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali._____

L'art. 7 viene come di seguito modificato, con decorrenza 1° luglio 2021:_____

“Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli spazi esclusivi e tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore sono a carico del subconcessionario._____

Il subconcessionario si obbliga al pagamento delle spese accessorie, non comprendenti la pulizia degli spazi che deve essere effettuata direttamente dal subconcessionario stesso, determinate in modo forfettario per la prima annualità in complessivi euro 1.900,00._____

Il Comune provvederà all'aggiornamento annuo delle spese accessorie forfettarie sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata nel

mese di gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente._____

In caso di proroga della presente concessione secondo quanto previsto all'art. 4, il subconcessionario si impegna a corrispondere al Comune il corrispondente rateo di spese calcolato sull'ammontare annuo forfettario fissato contrattualmente, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto._____

Qualora nel corso del contratto fosse verificata la possibilità di divisione tecnica delle utenze e di intestazione diretta delle stesse in capo al subconcessionario, questi si impegna a stipulare, a proprie cure e spese, i relativi contratti con le imprese erogatrici dei servizi.____

Il mancato pagamento degli oneri accessori entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del subconcessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni._____

ART. 2 – OBBLIGHI GENERALI

Il presente atto è sottoposto a tutti gli oneri e condizioni già previsti nell'atto 20 novembre 2014 n. 670 di rep., del quale rappresenta una modifica._____

Quant'altro contenuto nel citato atto rimane invariato._____

(omissis)